



M.I.U.R.
Ministero Istruzione,
Università, Ricerca

**Istituto Comprensivo
"28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA"
Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado**

✉ Via Nuova Toscanella, 235 - 80145 Napoli
VIII Municipalità

☎ Uff. di segreteria 081 7405899

✉ naic8dc00v@istruzione.it naic8dc00v@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. NAIC8DC00V - C.F. 80031860630
www.ic28aliotta.it



Unione Europea



Prot. n° 5223/b19

Napoli, 24 agosto 2017

- **AGLI ATTI**
- **ALL'ALBO E AL SITO WEB**
- **ALLE FAMIGLIE**

INFORMATIVA OBBLIGO VACCINALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2017 è stata pubblicata la Legge 31 luglio 2017, n. 119 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale";

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche devono contribuire alla tutela della salute collettiva, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto del diritto all'istruzione;

VISTA la necessità di informare i genitori e le famiglie degli alunni di questo Istituto relativamente agli obblighi da assolvere per la frequenza a scuola;


DISPONE

la pubblicazione all'albo e sul sito web dell'Istituto delle comunicazioni allegate al presente Avviso e reperibili al seguente link: www.salute.gov.it/vaccini.

Da esse si desume che il mancato rispetto degli obblighi vaccinali non consente l'ammissione all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia. Pertanto i genitori dovranno consegnare in segreteria le dichiarazioni o i documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali:

- **entro il 10 settembre 2017 per gli alunni della scuola dell'infanzia (pena la non ammissione a scuola)**
- **entro il 31 ottobre 2017 per gli alunni della scuola primaria e media**

I GENITORI POTRANNO RECARSÌ ALLA ASL O DAL PROPRIO MEDICO CURANTE PER RICEVERE INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ E I TEMPI DI VACCINAZIONE DEI PROPRI FIGLI.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Silvana Casertano

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE

La Legge 31 luglio 2017, n. 119 prevede le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa **tra zero e sedici anni** e per i minori stranieri non accompagnati:

- anti-poliomielitica
- anti-difterica
- anti-tetanica
- anti-epatite B
- anti-pertosse
- anti-*Haemophilus influenzae* tipo b
- anti-morbillo
- anti-rosolia
- anti-parotite
- anti-varicella.

L'obbligatorietà per le ultime quattro (anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella) è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte.

Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita, da parte delle Regioni e Province autonome, ma senza obbligo vaccinale, le seguenti vaccinazioni:

- anti-meningococcica B
- anti-meningococcica C
- anti-pneumococcica
- anti-rotavirus.

Vaccini obbligatori per anno di nascita

Le vaccinazioni obbligatorie sono **gratuite** e devono tutte essere somministrate ai nati dal 2017. Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale vigente nell'anno di nascita (tutte tranne anti-varicella). Ecco uno schema degli obblighi vaccinali, in relazione all'anno di nascita:

Vaccinazione \ Anno	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
anti-poliomielitica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-difterica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-tetanica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-epatite B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-pertosse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti- <i>Haemophilus</i> tipo b	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-morbillo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-rosolia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-parotite	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
anti-varicella																	X

SCUOLA E VACCINI

(da circolare MIUR pervenuta il 21 agosto 2017)

I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, richiedono ai genitori dei minori fino a 16 anni, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l'effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da compilare utilizzando l'**allegato 1**.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva sopra citata, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (ad es. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall'ASL competente o certificato vaccinale ugualmente rilasciato dall'ASL competente o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASL, in quest'ultimo caso, i genitori dovranno verificare che la documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente indispensabili per attestare l'assolvimento degli adempimenti vaccinali previsti dal decreto-legge).

Ancora, con riferimento all'art. 3, commi I e I-bis, potrà essere prodotta copia di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente; detta vaccinazione dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno scolastico di cui trattasi. La presentazione della richiesta può essere eventualmente dichiarata, in alternativa, avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1).

In caso, viceversa, di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

- a) attestazione del differimento o dell'omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 3);
- b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica (art. 1, co. 2).

Per l'anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche, ivi incluse quelle private non paritarie:

- **entro il 10 settembre 2017** per le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia e delle sezioni primavera;
- **entro il 31 ottobre 2017** per tutti gli altri gradi di istruzione.

Si precisa che la documentazione di cui sopra deve essere acquisita, nei tempi sopra indicati, anche per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, già frequentanti l'istituzione scolastica.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 gg dai termini prima indicati.

Per l'anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva (come da allegato 1) la documentazione comprovante l'adempimento degli

obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'Istituzione scolastica, **entro il 10 marzo 2018.**

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 gg dai termini prima indicati.

❖ **Scuole dell'infanzia e sez. primavera ivi incluse quelle private non paritarie**

Dall'anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 (art. 5, co. 1) costituisce requisito di accesso alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera (art. 3 co. 3).

Decorso tale termine, entro i successivi 10 giorni, i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicano alla ASL la mancata presentazione della idonea documentazione e i genitori saranno invitati a regolarizzare la propria posizione per consentire l'accesso ai servizi.

❖ **Altri gradi di istruzione**

In caso di mancata osservanza della presentazione dell'idonea documentazione entro i termini stabiliti dalla legge sopra richiamati, il dirigente scolastico, o il responsabile del servizio, nei successivi 10 giorni, effettua la segnalazione all'azienda sanitaria locale.

❖ **Formazione delle classi**

L'art. 4, co. 1, del decreto-legge prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, o i responsabili del servizio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi e fatta salva la segnalazione alla ASL competente, inseriscano, di norma, i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati.

Tale principio generale, a tutela dei minori non vaccinabili per motivi di salute, deve essere applicato tenendo conto delle specifiche problematiche di carattere organizzativo riferibili alla strutturazione dei percorsi di studio, al numero e alla composizione delle classi, alla continuità didattica e pedagogica dei gruppi classe, all'organizzazione dell'offerta formativa, alla distribuzione del servizio sul territorio e a tutti quegli aspetti inerenti la tutela del diritto allo studio.

Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del decreto-legge i dirigenti scolastici, o i responsabili del servizio, comunicheranno alla ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i casi in cui nella stessa classe siano presenti più di due minori non vaccinati.

Per l'anno scolastico 2017/2018 per le classi della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto che la documentazione comprovante gli adempimenti vaccinali può essere presentata entro il 31 ottobre 2017 e, quindi successivamente alla formazione delle classi, non può trovare applicazione la presente disposizione normativa.

Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione dovrà essere prodotta all'atto dell'iscrizione del minore; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018.

Per le iscrizioni alle classi prime dell'a.s. 2018/2019, in occasione dell'emanazione della relativa circolare, verranno fornite specifiche indicazioni operative, anche riguardo alla possibilità di rendere la dichiarazione sostitutiva contestualmente all'iscrizione on line.

Come già detto, a decorrere **dall'anno scolastico 2019-2020**, per le istituzioni scolastiche la procedura di acquisizione della documentazione vaccinale sarà semplificata attraverso l'invio degli elenchi degli iscritti a scuola alla ASL territorialmente competente come da art. 3-bis del citato decreto.

Per le scuole dell'Infanzia a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020 la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione.